



Rassegna Stampa
Preliminare

**GUIDA SOTTO
STUPEFACENTI, NON È PIÙ
NECESSARIA
L'ALTERAZIONE
PSICOFISICA
LA SIBIOC: "IMPORTANTE
UTILIZZARE PROTOCOLLI
SCIENTIFICI PER
DETERMINARE LA
DISABILITÀ DEL
CONDUCENTE"**

Intermedia s.r.l.
per la comunicazione
integrata

Via Lunga 16 A
25124 Brescia

Via Risorgimento 74
20017 Rho (MI)

Via Monte delle Gioie 1
00199 Roma

05 marzo 2026



SALUTE&BENESSERE

<http://www.ansa.it>

Lettori 1.077.624

05-03-2026

Guida e stupefacenti, da biologi protocollo per valutare l'effettiva alterazione

Dopo pronuncia Consulta. La Sibioc, 'documento realizzato da esperti già disponibile'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici: è il suggerimento della Sibioc (Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica - medicina di laboratorio) rispetto alla sentenza 10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Corte ha infatti precisato che, riferendosi all'innovazione dell'articolo 187 del Codice della Strada (che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), "la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei - sulla base delle attuali conoscenze scientifiche - a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale - spiega Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc -.

Questo documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato." Si tratta di un protocollo elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute, con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane.

"Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol - aggiunge Pellegrini -.

Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento".

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida

è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

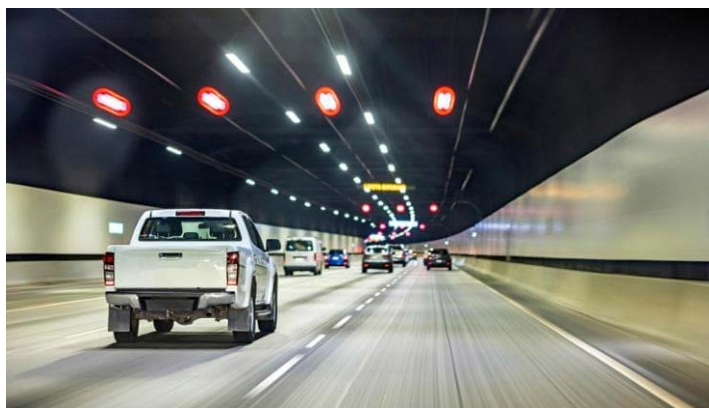
“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 2.965.250

05-03-2026

Guida dopo assunzione di stupefacenti e farmaci psicotropi, come stabilire l'inabilità alla guida



Un protocollo validato sui valori soglia delle sostanze circolanti nel sangue è già disponibile. La proposta della Società Italiana di Medicina di Laboratorio in seguito alla recente sentenza n.10/2026 della Consulta

Come stabilire se, dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti da parte di un conducente, queste siano ancora in circolazione e possano alterare la capacità di guidare? Si tratta di un punto fondamentale dopo che, lo scorso 29 gennaio, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del tanto discusso art. 187 del nuovo Codice della Strada (legge 177 del 25 novembre 2024), che istituiva il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope eliminando il requisito "stato di alterazione psicofisica". E a rispondere arriva oggi la Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIBioC), proponendo l'impiego di valori-soglia delle sostanze nei liquidi corporei, individuati già nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute: un protocollo elaborato con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane, che ora potrebbe essere utilizzato per determinare in maniera oggettiva l'idoneità alla guida.

Dalla strada al laboratorio

La recente [sentenza della Consulta \(n. 10/2026\)](#) sposta di fatto la questione sul piano dell'accertamento, sostenendo che, per ogni singolo caso, bisognerà verificare se le

sostanze rinvenute nell'organismo del guidatore siano ancora in grado di interferire con la sua capacità e, quindi, rappresentino un problema per la sicurezza stradale. E il messaggio della SIBioC è chiaro: per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. Protocolli che, come dicevamo, già esistono: “Come Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale - conferma la coordinatrice Manuela Pellegrini -. Questo documento rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Servono valori oggettivi e metodi standard (come per l'alcol)

Come è chiaro, infatti, il punto centrale è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. “Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Manuela Pellegrini -. Il documento tecnico-scientifico, utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense, propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

Documenti come questi hanno ricadute immediatamente utili per cittadini e stakeholder, sottolinea la presidente Sibioc Sabrina Buoro. “La tabella con i valori soglia - conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC - mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 1.524.798

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

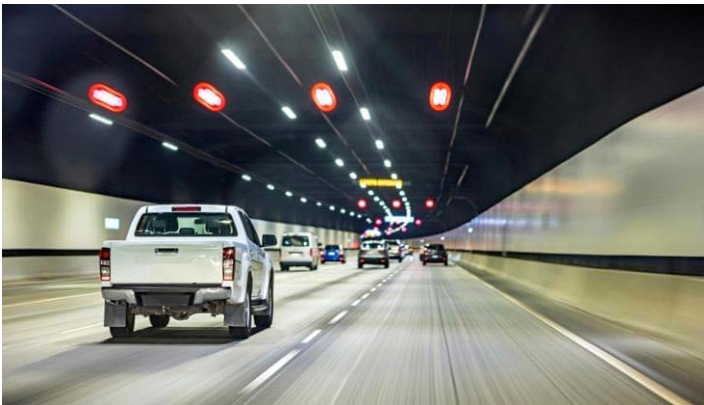
“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell’effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma”.

Lettori 908.835

05-03-2026

Guida dopo assunzione di stupefacenti e farmaci psicotropi, come stabilire l'inabilità alla guida



Un protocollo validato sui valori soglia delle sostanze circolanti nel sangue è già disponibile. La proposta della Società Italiana di Medicina di Laboratorio in seguito alla recente sentenza n.10/2026 della Consulta

Come stabilire se, dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti da parte di un conducente, queste siano ancora in circolazione e possano alterare la capacità di guidare? Si tratta di un punto fondamentale dopo che, lo scorso 29 gennaio, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del tanto discusso art. 187 del nuovo Codice della Strada (legge 177 del 25 novembre 2024), che istituiva il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope eliminando il requisito "stato di alterazione psicofisica". E a rispondere arriva oggi la Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIBioC), proponendo l'impiego di valori-soglia delle sostanze nei liquidi corporei, individuati già nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute: un protocollo elaborato con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane, che ora potrebbe essere utilizzato per determinare in maniera oggettiva l'idoneità alla guida.

Dalla strada al laboratorio

La recente [sentenza della Consulta \(n. 10/2026\)](#) sposta di fatto la questione sul piano dell'accertamento, sostenendo che, per ogni singolo caso, bisognerà verificare se le

sostanze rinvenute nell'organismo del guidatore siano ancora in grado di interferire con la sua capacità e, quindi, rappresentino un problema per la sicurezza stradale. E il messaggio della SIBioC è chiaro: per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. Protocolli che, come dicevamo, già esistono: “Come Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale - conferma la coordinatrice Manuela Pellegrini -. Questo documento rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Servono valori oggettivi e metodi standard (come per l'alcol)

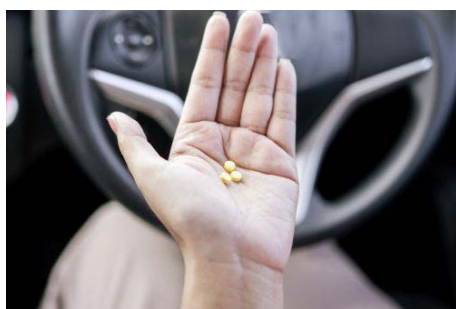
Come è chiaro, infatti, il punto centrale è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. “Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Manuela Pellegrini -. Il documento tecnico-scientifico, utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense, propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

Documenti come questi hanno ricadute immediatamente utili per cittadini e stakeholder, sottolinea la presidente Sibioc Sabrina Buoro. “La tabella con i valori soglia - conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC - mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 87.380

05-03-2026

Guida sotto stupefacenti. Sibioc: “Utilizzare protocolli scientifici per determinare la disabilità del conducente”



Una sentenza della Corte costituzionale chiarisce che, nel reato di guida dopo assunzione di stupefacenti, la rilevanza penale deve essere limitata ai casi in cui la sostanza sia ancora in grado di alterare le capacità psicofisiche del conducente. La SIBioC chiede l'adozione di protocolli tecnico-scientifici e valori soglia oggettivi per valutare l'effettiva disabilità alla guida e garantire uniformità nelle valutazioni tossicologiche

“Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici”.

Questo il suggerimento della SIBioC (**Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio**) rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Corte ha infatti precisato, riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada (che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024, che ha eliminato il requisito “stato di alterazione psicofisica”, che *“la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in*

grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo.”

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea **Manuela Pellegrini**, Coordinatrice del Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC –. Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute, con esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane.

“Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua **Manuela Pellegrini** –. Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense, che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di Studio di SIBioC è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma la Presidente SIBioC **Sabrina Buoro** –. In questo caso il Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche

alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti".

"Come Gruppo di Studio SIBioC sosteniamo la posizione degli autori del documento, che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto – conclude **Paolo Bucchioni**, Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC –. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma".

Lettori 578.162

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio

Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

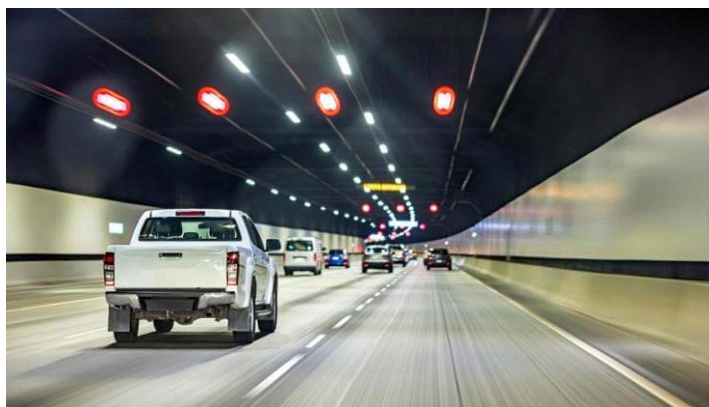
“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 242.814

05-03-2026

Guida dopo assunzione di stupefacenti e farmaci psicotropi, come stabilire l'inabilità alla guida



Un protocollo validato sui valori soglia delle sostanze circolanti nel sangue è già disponibile. La proposta della Società Italiana di Medicina di Laboratorio in seguito alla recente sentenza n.10/2026 della Consulta

Come stabilire se, dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti da parte di un conducente, queste siano ancora in circolazione e possano alterare la capacità di guidare? Si tratta di un punto fondamentale dopo che, lo scorso 29 gennaio, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del tanto discusso art. 187 del nuovo Codice della Strada (legge 177 del 25 novembre 2024), che istituiva il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope eliminando il requisito "stato di alterazione psicofisica". E a rispondere arriva oggi la Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIBioC), proponendo l'impiego di valori-soglia delle sostanze nei liquidi corporei, individuati già nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute: un protocollo elaborato con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane, che ora potrebbe essere utilizzato per determinare in maniera oggettiva l'idoneità alla guida.

Dalla strada al laboratorio

La recente [sentenza della Consulta \(n. 10/2026\)](#) sposta di fatto la questione sul piano dell'accertamento, sostenendo che, per ogni singolo caso, bisognerà verificare se le sostanze rinvenute nell'organismo del guidatore siano ancora in grado di interferire con la sua capacità e, quindi, rappresentino un problema per la sicurezza stradale. E il messaggio

della SIBioC è chiaro: per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. Protocolli che, come dicevamo, già esistono: “Come Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale - conferma la coordinatrice Manuela Pellegrini -. Questo documento rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Servono valori oggettivi e metodi standard (come per l'alcol)

Come è chiaro, infatti, il punto centrale è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. “Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Manuela Pellegrini -. Il documento tecnico-scientifico, utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense, propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

Documenti come questi hanno ricadute immediatamente utili per cittadini e stakeholder, sottolinea la presidente Sibioc Sabrina Buoro. “La tabella con i valori soglia - conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC - mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell’effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma”.

Lettori 124.431

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione 'stato di alterazione psicofisica'

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze

nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 72.000

05-03-2026

GUIDA SOTTO STUPEFACENTI, NON È PIÙ NECESSARIA L'ALTERAZIONE PSICOFISICA. LA SIBIOC: "IMPORTANTE UTILIZZARE PROTOCOLLI SCIENTIFICI PER DETERMINARE LA DISABILITÀ DEL CONDUCENTE"



Attraverso l'impiego della tabella di valori-soglia redatta nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute sarebbe possibile valutare correttamente l'idoneità alla guida

5 marzo 2026 – Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici: è il suggerimento della SIBioC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio) rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Corte ha infatti precisato, riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada (che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024, che ha eliminato il requisito "stato di alterazione psicofisica", che *"la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo."*

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello

stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea **Manuela Pellegrini**, Coordinatrice del Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC -. Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato."

Un protocollo elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute, con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane.

"Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua **Manuela Pellegrini** -. Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense, che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida."

"Il lavoro dei Gruppi di Studio di SIBioC è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma la Presidente SIBioC **Sabrina Buoro** -. In questo caso il Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti."

"Come Gruppo di Studio SIBioC sosteniamo la posizione degli autori del documento, che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto – conclude **Paolo Bucchioni**, Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC -. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma."

Lettori 138.404

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello

stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 233.189

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

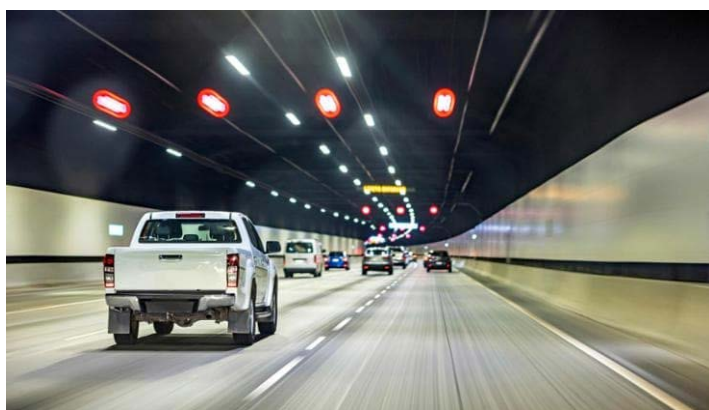
“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell’effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma”.

Lettori 10.036

05-03-2026

Guida dopo assunzione di stupefacenti e farmaci psicotropi, come stabilire l'inabilità alla guida



Un protocollo validato sui valori soglia delle sostanze circolanti nel sangue è già disponibile. La proposta della Società Italiana di Medicina di Laboratorio in seguito alla recente sentenza n.10/2026 della Consulta

Come stabilire se, dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti da parte di un conducente, queste siano ancora in circolazione e possano alterare la capacità di guidare? Si tratta di un punto fondamentale dopo che, lo scorso 29 gennaio, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del tanto discusso art. 187 del nuovo Codice della Strada (legge 177 del 25 novembre 2024), che istituiva il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope eliminando il requisito "stato di alterazione psicofisica". E a rispondere arriva oggi la Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIBioC), proponendo l'impiego di valori-soglia delle sostanze nei liquidi corporei, individuati già nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute: un protocollo elaborato con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane, che ora potrebbe essere utilizzato per determinare in maniera oggettiva l'idoneità alla guida.

Dalla strada al laboratorio

La recente [sentenza della Consulta \(n. 10/2026\)](#) sposta di fatto la questione sul piano dell'accertamento, sostenendo che, per ogni singolo caso, bisognerà verificare se le sostanze rinvenute nell'organismo del guidatore siano ancora in grado di interferire con la sua capacità e, quindi, rappresentino un problema per la sicurezza stradale. E il messaggio della SIBioC è chiaro: per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. Protocolli che, come dicevamo, già esistono: “Come Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale - conferma la coordinatrice Manuela Pellegrini -. Questo documento rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Servono valori oggettivi e metodi standard (come per l'alcol)

Come è chiaro, infatti, il punto centrale è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. “Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Manuela Pellegrini -. Il documento tecnico-scientifico, utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense, propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

Documenti come questi hanno ricadute immediatamente utili per cittadini e stakeholder, sottolinea la presidente Sibioc Sabrina Buoro. “La tabella con i valori soglia - conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC - mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 118.495**05/03/2026**

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

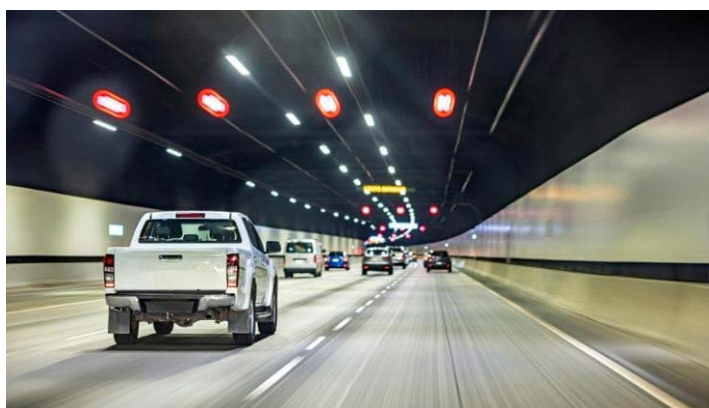
“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell’effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma”.

Guida dopo assunzione di stupefacenti e farmaci psicotropi, come stabilire l'inabilità alla guida



Un protocollo validato sui valori soglia delle sostanze circolanti nel sangue è già disponibile. La proposta della Società Italiana di Medicina di Laboratorio in seguito alla recente sentenza n.10/2026 della Consulta

Come stabilire se, dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti da parte di un conducente, queste siano ancora in circolazione e possano alterare la capacità di guidare? Si tratta di un punto fondamentale dopo che, lo scorso 29 gennaio, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del tanto discusso art. 187 del nuovo Codice della Strada (legge 177 del 25 novembre 2024), che istituiva il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope eliminando il requisito "stato di alterazione psicofisica". E a rispondere arriva oggi la Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIBioC), proponendo l'impiego di valori-soglia delle sostanze nei liquidi corporei, individuati già nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute: un protocollo elaborato con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane, che ora potrebbe essere utilizzato per determinare in maniera oggettiva l'idoneità alla guida.

Dalla strada al laboratorio

La recente [sentenza della Consulta \(n. 10/2026\)](#) sposta di fatto la questione sul piano dell'accertamento, sostenendo che, per ogni singolo caso, bisognerà verificare se le sostanze rinvenute nell'organismo del guidatore siano ancora in grado di interferire con la sua capacità e, quindi, rappresentino un problema per la sicurezza stradale. E il messaggio della SIBioC è chiaro: per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. Protocolli che, come dicevamo, già esistono: “Come Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale - conferma la coordinatrice Manuela Pellegrini -. Questo documento rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Servono valori oggettivi e metodi standard (come per l'alcol)

Come è chiaro, infatti, il punto centrale è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. “Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Manuela Pellegrini -. Il documento tecnico-scientifico, utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense, propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

Documenti come questi hanno ricadute immediatamente utili per cittadini e stakeholder, sottolinea la presidente Sibioc Sabrina Buoro. “La tabella con i valori soglia - conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC - mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 83.000

05-03-2026

Guida dopo assunzione di stupefacenti e farmaci psicotropi, come stabilire l'inabilità alla guida



Un protocollo validato sui valori soglia delle sostanze circolanti nel sangue è già disponibile. La proposta della Società Italiana di Medicina di Laboratorio in seguito alla recente sentenza n.10/2026 della Consulta

Come stabilire se, dopo l'assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti da parte di un conducente, queste siano ancora in circolazione e possano alterare la capacità di guidare? Si tratta di un punto fondamentale dopo che, lo scorso 29 gennaio, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla legittimità del tanto discusso art. 187 del nuovo Codice della Strada (legge 177 del 25 novembre 2024), che istituiva il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope eliminando il requisito "stato di alterazione psicofisica". E a rispondere arriva oggi la Società Italiana di Medicina di Laboratorio (SIBioC), proponendo l'impiego di valori-soglia delle sostanze nei liquidi corporei, individuati già nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute: un protocollo elaborato con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane, che ora potrebbe essere utilizzato per determinare in maniera oggettiva l'idoneità alla guida.

Dalla strada al laboratorio

La recente [sentenza della Consulta \(n. 10/2026\)](#) sposta di fatto la questione sul piano dell'accertamento, sostenendo che, per ogni singolo caso, bisognerà verificare se le

sostanze rinvenute nell'organismo del guidatore siano ancora in grado di interferire con la sua capacità e, quindi, rappresentino un problema per la sicurezza stradale. E il messaggio della SIBioC è chiaro: per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. Protocolli che, come dicevamo, già esistono: “Come Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale - conferma la coordinatrice Manuela Pellegrini -. Questo documento rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Servono valori oggettivi e metodi standard (come per l'alcol)

Come è chiaro, infatti, il punto centrale è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. “Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Manuela Pellegrini -. Il documento tecnico-scientifico, utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense, propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

Documenti come questi hanno ricadute immediatamente utili per cittadini e stakeholder, sottolinea la presidente Sibioc Sabrina Buoro. “La tabella con i valori soglia - conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC - mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione 'stato di alterazione psicofisica'

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell’effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma”.

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati,

analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 36.612**05/03/2026**

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida

è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 35.000

05-03-2026

Guida sotto stupefacenti, non è più necessaria l'alterazione psicofisica

La SIBIOC: "importante utilizzare protocolli scientifici per determinare la disabilità del conducente"



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici: è il suggerimento della **SIBioC** (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio) rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale. La Corte ha infatti precisato, riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada (che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024, che ha eliminato il requisito "stato di alterazione psicofisica", che *"la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo."*

*"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea **Manuela Pellegrini**, Coordinatrice del Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC suggeriamo l'adozione di uno*

strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute, con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane.

*“Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua **Manuela Pellegrini** – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense, che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.*

*“Il lavoro dei Gruppi di Studio di SIBioC è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma la Presidente SIBioC **Sabrina Buoro** – In questo caso il Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.*

*“Come Gruppo di Studio SIBioC sosteniamo la posizione degli autori del documento, che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto – conclude **Paolo Bucchioni**, Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC – La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.*

Lettori 96.860

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente

sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 7.913

05-03-2026

Guida sotto stupefacenti, SIBloC: “Utilizzare protocolli tecnico-scientifici”.

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici: è il suggerimento della SIBioC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio) rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Corte ha infatti precisato, riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada (che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024, che ha eliminato il requisito “stato di alterazione psicofisica”, che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea **Manuela Pellegrini**, Coordinatrice del Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC –. Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”. Un protocollo elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute, con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della

Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane.

“Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua **Manuela Pellegrini** –. Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense, che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di Studio di SIBioC è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma la Presidente SIBioC **Sabrina Buoro** –. In questo caso il Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

Lettori 374.690

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio

Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 29.000

05-03-2026

Codice della Strada e droghe: i tossicologi propongono valori soglia per valutare l'idoneità alla guida

SIBioC
Medicina di Laboratorio



Roma, 5 marzo 2026 – Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici: è il suggerimento della SIBioC (Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica – Medicina di Laboratorio) rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Corte ha infatti precisato, riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada (che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024, che ha eliminato il requisito "stato di alterazione psicofisica", che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un

effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo.”

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, Coordinatrice del Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute, con esperti dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane.

“Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Manuela Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense, che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di Studio di SIBioC è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in

generale, per gli stakeholder – afferma la Presidente SIBioC Sabrina Buoro – In questo caso il Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di Studio SIBioC sosteniamo la posizione degli autori del documento, che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di Studio Tossicologia clinica, forense e doping della SIBioC – La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 213.856

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze

nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la

determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell’effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma”.

Lettori 97.426

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di

esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 97.141

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio

Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 26.053

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la

determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell’effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma”.

Lettori 81.000

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la

determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell’effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma”.

Lettori 79.000

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente

sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 77.131

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida

è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 64.579

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la

determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell’effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma”.

Lettori 56.015

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze

nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 26.000

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio

Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 37.222

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio

Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 29.014

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di

esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 30.061

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio

Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 31.547

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio

Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 25.086

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio

Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 15.638

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze

nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.



<https://www.cagliarilivemagazine.it>

Lettori 15.625

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata

dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 14.475

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di

esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 22.890

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di

esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.



Lettori 15.970

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di

esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 10.832

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio

Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 10.064

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio

Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 10.161

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando

l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato".

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. "Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida".

"Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti".

"Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma".

Lettori 8.366

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei - sulla base delle attuali conoscenze scientifiche - a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo - sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia

clinica, forense e doping della Sibioc –Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell’effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma”.

Lettori 3.528

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero,

della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 5.842

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei - sulla base delle attuali conoscenze scientifiche - a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo - sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc - Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona

risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato".

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. "Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida".

"Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti".

"Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma".

Lettori 5.400

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente

espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato".

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. "Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida".

"Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti".

"Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma".

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei - sulla base delle attuali conoscenze scientifiche - a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo - sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc - Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando

l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato".

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. "Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida".

"Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti".

"Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma".

Lettori 8.642

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato".

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. "Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida".

"Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti".

"Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma".

Lettori 58.648

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando

l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato".

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. "Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida".

"Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti".

"Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma".

Lettori 19.135

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei - sulla base delle attuali conoscenze scientifiche - a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo - sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc - Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando

l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato".

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. "Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida".

"Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti".

"Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma".

Lettori 47.241

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei - sulla base delle attuali conoscenze scientifiche - a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo - sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc - Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato".

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. "Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida".

"Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti".

"Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma".

Lettori 841

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi

sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato".

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. "Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida".

"Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti".

"Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma".

Lettori 9.868

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa

affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei - sulla base delle attuali conoscenze scientifiche - a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo - sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc - Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona

risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 74.166

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. "Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida".

"Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti".

"Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma".

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei - sulla base delle attuali conoscenze scientifiche - a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo - sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc - Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona

risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 29.775

05-03-2026

Guida e stupefacenti, da biologi protocollo per valutare l'effettiva alterazione



(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici: è il suggerimento della Sibioc (Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica - medicina di laboratorio) rispetto alla sentenza 10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Corte ha infatti precisato che, riferendosi all'innovazione dell'articolo 187 del Codice della Strada (che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope), "la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei - sulla base delle attuali conoscenze scientifiche - a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale - spiega Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc -. Questo documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato." Si tratta di un protocollo elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo tecnico istituito su indicazione del Ministero della Salute, con esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, della Commissione Salute e dei rappresentanti delle maggiori Società Scientifiche Italiane.

"Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol - aggiunge Pellegrini -. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento". (ANSA).

Lettori 6.415

05-03-2026

Codice della strada, Sibioc: “Applicare protocolli scientifici per valutare la disabilità alla guida”

La Sibioc analizza la sentenza della Corte Costituzionale sull’articolo 187 del Codice della Strada, evidenziando l’importanza di protocolli per la valutazione della disabilità alla guida.



Il 5 marzo 2026, la Società Italiana di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica-Medicina di Laboratorio (Sibioc) ha espresso il proprio parere in merito alla recente sentenza della Corte Costituzionale riguardante l’articolo 187 del Codice della Strada. Questa sentenza, emessa il 29 gennaio 2026, ha suscitato un ampio dibattito sull’interpretazione delle normative relative all’assunzione di **sostanze stupefacenti** e alla loro influenza sulla **capacità di guida**.

Il contesto della sentenza della Corte Costituzionale

La **Corte Costituzionale** ha analizzato l’innovazione apportata dalla **Legge n. 177** del 25 novembre 2024, che ha eliminato il requisito dello “stato di alterazione psicofisica” per la **guida** dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Secondo la **Consulta**, il divieto di guida deve essere interpretato in modo restrittivo, limitando la rilevanza penale ai casi in cui il **conducente** si trovi effettivamente sotto l’effetto delle sostanze al momento della guida. Questo implica la necessità di accertare la presenza di sostanze nei **liquidi biologici** del conducente in quantità tali da influenzare le sue capacità di controllo del **veicolo**.

Manuela Pellegrini, coordinatrice del **Gruppo di Studio Tossicologia Clinica, Forense e Doping** della Sibioc, ha sottolineato che la modifica legislativa ha cambiato la punibilità legata all'articolo 187. Non è più necessaria la dimostrazione dello stato di alterazione, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo. Questo approccio potrebbe portare a una maggiore responsabilità per i conducenti che risultano positivi ai **test tossicologici**.

Protocolli tecnico-scientifici per la valutazione della disabilità alla guida

La Sibioc ha suggerito l'adozione di **protocolli tecnico-scientifici** per determinare l'effettiva disabilità alla guida in relazione all'assunzione di sostanze stupefacenti. Pellegrini ha evidenziato l'importanza di strumenti specifici per la valutazione dell'idoneità alla guida, basati su **valori soglia oggettivi**. Questi strumenti sono stati sviluppati da un **panel di esperti** e rappresentano un riferimento metodologico aggiornato e validato.

Nel 2017, un **Tavolo Tecnico**, istituito su indicazione del **Ministero della Salute**, ha portato alla creazione di un protocollo che coinvolge esperti dell'**Istituto Superiore di Sanità** e delle principali **società scientifiche italiane**. La definizione di valori soglia scientificamente fondati è cruciale per evitare interpretazioni difformi e garantire un trattamento equo. La Sibioc ha elaborato un **Documento tecnico-scientifico** che propone una tabella di valori soglia, basata su **studi internazionali**, per correlare la concentrazione di sostanze nel sangue con la disabilità alla guida.

Implicazioni per la sicurezza stradale e l'interpretazione della legge

Sabrina Buoro, presidente della Sibioc, ha commentato l'importanza del lavoro dei **Gruppi di Studio**, evidenziando che i risultati ottenuti possono avere ricadute significative per i **pazienti** e gli **stakeholder**. Il Documento redatto dal Gruppo di Studio Tossicologia Clinica, Forense e Doping rappresenta un utile riferimento per l'interpretazione dell'articolo 187 del **Codice della Strada**, specialmente alla luce delle questioni emerse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2026.

Paolo Bucchioni, membro del Gruppo di Studio, ha sostenuto che i valori soglia proposti nella tabella rappresentano uno strumento efficace per affrontare le problematiche evidenziate dalla sentenza. Questi valori mirano a garantire **uniformità operativa** e a supportare il **giudice** nella valutazione della responsabilità penale e nell'applicazione delle norme.

La discussione attorno a questi temi è destinata a proseguire, poiché le implicazioni della sentenza e delle nuove normative potrebbero influenzare significativamente la **sicurezza stradale** e la gestione dei casi di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, richiedendo un continuo aggiornamento dei **protocolli** e delle pratiche di controllo.

Lettori 1.322

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si

è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 553.110

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida

è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 17.131

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici,

dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 94.000

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata

competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 2.347

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto

di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato".

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. "Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida".

"Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti".

"Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma".

Lettori 20.366

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida

è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 195.177

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida

è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 32.992

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze

nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di

esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 66.415

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità

funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 97.000

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si

è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 142

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello

stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 6.380

05/03/2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità

funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 2.928

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il

punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 6.063

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida

è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 13.127

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida

è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 45.415

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei - sulla base delle attuali conoscenze scientifiche - a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di

sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 2.044

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello

stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 6.890

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in

cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 59.458

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in

cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 1.467

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si

è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 3.926

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in

cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 24.154

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello

stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 3.526

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, 'usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida'



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici,

dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 69.122

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata

dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 197

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze

nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 424.161

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici,

dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 43.453**05-03-2026**

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell’effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma”.

Lettori 23.000

05-03-2026

ANSA

Guida e stupefacenti, da biologi protocollo per valutare l'effettiva alterazione

Di **ANSA.it** - 5 Marzo 2026

 43

Dopo pronuncia Consulta. La Sibioc, 'documento realizzato da esperti già dispo...bile'

Lettori 8.927

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello

stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 27.586

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

"Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità

alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 1.000

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici,

dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello

stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.

Lettori 19.652

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’



Il contributo della Società italiana di medicina di laboratorio alla sentenza della Consulta su eliminazione ‘stato di alterazione psicofisica’

Per determinare l’effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all’innovazione dell’art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito ‘stato di alterazione psicofisica’ - ha infatti precisato che “la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un’alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo”.

“Con l’innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell’articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell’organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell’effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l’adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell’idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell’Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l’alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all’esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –. In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l’attenzione sull’importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l’interpretazione e l’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell’effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell’accertamento della responsabilità penale e nell’applicazione della norma”.

Lettori 120.042

05-03-2026

Codice strada, Sibioc: "Usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida"

2026-03-05, **Il Tempo** 

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla... [read full story](#)

Lettori 19.807

05-03-2026

Codice strada Sibioc | Usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida

Da [iltempo.it](https://www.iltempo.it) 5 mar 2026 |  Ascolta la notizia

Un rappresentante di Sibioc ha affermato che per stabilire se una persona è disabile alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, è necessario utilizzare protocolli tecnico-scientifici appropriati. La proposta mira a garantire valutazioni più accurate e obiettive, evitando metodi soggettivi o approssimativi. La questione riguarda l'impiego di strumenti e procedure specifiche per definire con certezza l'idoneità alla guida in questi casi.

Roma, 5 mar. (Adnkronos Salute) - Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.102026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale. La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre... [Leggi su Iltempo.it](#)

Lettori 35.701

05-03-2026

Codice strada: Sibioc, ‘usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida’

Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di biochimica clinica e biologia molecolare clinica-medicina di laboratorio, rispetto alla sentenza n.10/2026 del 29 gennaio 2026, su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale.

La Consulta - riferendosi all'innovazione dell'art. 187 del Codice della Strada che istituisce il divieto di guida a seguito di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (avvenuta con la Legge n.177 del 25 novembre 2024) eliminando il requisito 'stato di alterazione psicofisica' - ha infatti precisato che "la disposizione deve essere interpretata in senso restrittivo: la rilevanza penale va limitata ai casi in cui la guida avvenga entro un lasso temporale tale da far ragionevolmente presumere che la sostanza sia ancora in grado di produrre un effetto di alterazione delle capacità psicofisiche, e che sarà necessario accertare la presenza, nei liquidi biologici del conducente, di quantitativi di sostanze che, per qualità e concentrazione, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare un'alterazione delle normali capacità di controllo del veicolo".

“Con l'innovazione della legge avvenuta nel 2024 è stata di fatto modificata la punibilità dell'articolo 187 del Codice della Strada, che oggi non richiede più una dimostrazione dello stato di alterazione del conducente sottoposto a fermo, ma solo la presenza di sostanze nell'organismo – sottolinea Manuela Pellegrini, coordinatrice del Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – Per determinare la disabilità alla guida è quindi sufficiente che la persona risulti positiva agli accertamenti sui liquidi biologici, dimostrando l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La Corte Costituzionale si è recentemente espressa affermando che la rilevanza penale debba essere limitata ai casi in cui la persona risulti alla guida ancora sotto effetto di sostanze. Per determinare la durata dell'effetto degli stupefacenti, come Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc suggeriamo l'adozione di uno strumento tecnico-scientifico specificamente sviluppato per la valutazione dell'idoneità alla guida, basato su valori soglia oggettivi per la determinazione della disabilità

funzionale. Questo Documento, elaborato da un panel di esperti di comprovata competenza nel settore, è già disponibile e rappresenta un riferimento metodologico aggiornato e validato”.

Un protocollo è stato elaborato nel 2017 in occasione di un Tavolo Tecnico istituito su indicazione del ministero della Salute, con esperti dell'Istituto superiore di sanità, dello stesso ministero, della Commissione salute e dei rappresentanti delle maggiori società scientifiche italiane. “Il punto centrale oggi è la definizione di valori soglia scientificamente fondati, analogamente a quanto avviene per l'alcol. Senza specifici cut-off, il rischio è quello di lasciare spazio a interpretazioni difformi e a disparità di trattamento – continua Pellegrini – Disponiamo come detto di un Documento tecnico-scientifico utile a rispondere all'esigenza di uniformità procedurale e interpretativa del dato tossicologico-forense che propone, per la prima volta in Italia, una tabella di valori-soglia basata su studi internazionali di correlazione tra concentrazione di sostanze nel sangue e disabilità alla guida”.

“Il lavoro dei Gruppi di studio di Sibioc è fondamentale perché spesso produce risultati e documenti con ricadute immediatamente utili per i pazienti e, più in generale, per gli stakeholder – afferma Sabrina Buoro, presidente Sibioc –.In questo caso il Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping ha contribuito alla redazione di un Documento che richiama l'attenzione sull'importanza di disporre di criteri oggettivi e misurabili per l'interpretazione e l'applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada, anche alla luce delle questioni emerse in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2026. Le conclusioni riportate nel Documento possono rappresentare un utile riferimento scientifico per la valutazione dell'effettiva incapacità alla guida nei soggetti che abbiano assunto sostanze stupefacenti”.

“Come Gruppo di studio Sibioc sosteniamo la posizione degli autori del documento – conclude Paolo Bucchioni, Gruppo di studio Tossicologia clinica, forense e doping della Sibioc – che hanno sottolineato come i cut off di impairment alla guida riportati nella citata tabella, rappresentino uno strumento idoneo a rispondere alle criticità evidenziate dalla sentenza n. 10/2026, fornendo criteri oggettivi e misurabili utili in questo contesto. La tabella con i valori soglia mira a garantire uniformità operativa e valutazioni basate su evidenze scientifiche, in modo da supportare la capacità interpretativa del giudice nell'accertamento della responsabilità penale e nell'applicazione della norma”.



Medinews

2 h · 🌐

...

Guida e sostanze stupefacenti: necessari criteri scientifici per valutare l'alterazione psicofisica....
Altro...

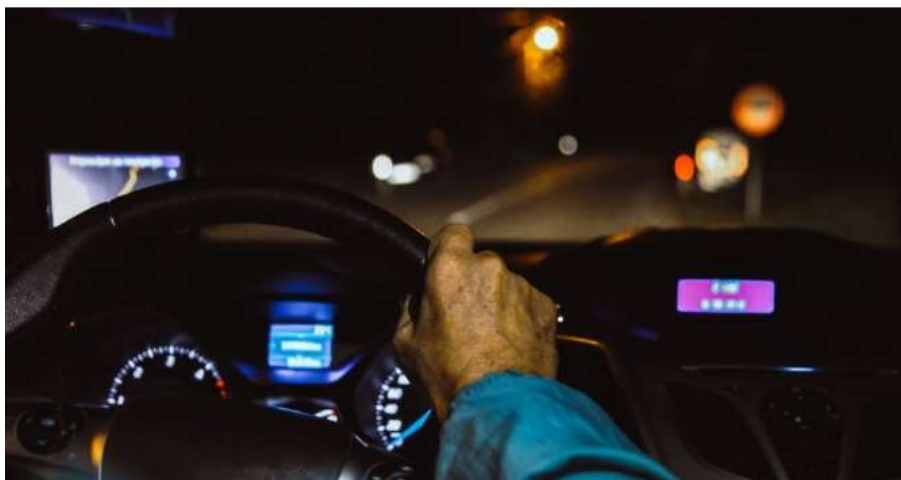


Il Ritratto della Salute

2 h · 🌐

...

La SIBioC sottolinea l'importanza di adottare protocolli tecnico-scientifici per valutare l'effettiva
disabilità alla guida nei soggetti che hanno assunto sostanze stup... Altro...



@follower Codice della strada, Sibioc: "Applicare protocolli scientifici per valutare la disabilità alla guida" ... Altro...



SALUTEXTUTTI.IT

Codice della strada, Sibioc: "Applicare protocolli scientifici per valutare la disabilità alla guida" - Salutextutti.it

Codice strada, Sibioc: "Usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida"



MONTAGNEPAESI.COM

Codice strada, Sibioc: "Usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida"

(Adnkronos) - Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di...

Codice strada, Sibioc: "Usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida" ... Altro...



NONSOLCALCIO.NEWS

Codice strada, Sibioc: "Usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida" - Nonsolocalcio

(Adnkronos) - Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici. È il suggerimento di Sibioc, la Società italiana di...

Codice strada, Sibioc: "Usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida" ... Altro...

DALLAPLATEA.IT

www.dallaplatea.it



MediNews @MediNews_ · 2h

Guida e sostanze stupefacenti, SIBioC: "Importante utilizzare protocolli scientifici e oggettivi per valutare l'alterazione psicofisica dei conducenti".

Leggi qui: [mediNews.it/comunicati/gul...](https://www.mediNews.it/comunicati/guida-sostanze-stupefacenti)

#guida #sostanzestupefacenti



Ritratto della salute @ritrattosalute · 2h

Guida sotto stupefacenti: la SIBioC sottolinea l'importanza di utilizzare protocolli scientifici nella valutazione della disabilità alla guida.

Leggi qui l'articolo: [mediNews.it/comunicati/gul...](https://www.mediNews.it/comunicati/guida-sostanze-stupefacenti)

#guida #sostanzestupefacenti



Montagne & Paesi @montagne_paesi · 26m

Codice strada, Sibloc: "Usare protocolli scientifici per definire disabilità alla guida" - (Adnkronos) - Per determinare l'effettiva disabilità alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti dovrebbero essere utilizzati protocolli tecnico-scientifici.



[montagnepaesi.com](https://www.montagnepaesi.com)

Codice strada, Sibloc: "Usare protocolli scientifici ...
(Adnkronos) - Per determinare l'effettiva disabilità
alla guida di chi ha assunto sostanze stupefacenti ...